

E. I .



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 20 del 28 GEN 2021

OGGETTO: TARI 2021 – Disposizioni per il pagamento dell'acconto.

L'anno duemilaventuno il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore 19.00 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto, prot. n. 3530 del 26.01.2021, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

- del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica
- del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.



Città di Modica

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE

SETTORE III
Fiscalità Locale = Entrate

Prot. n. 3530 del 26 GEN 2021

Oggetto: *TARI 2021 – Disposizioni per il pagamento dell' acconto.*

Il Responsabile del Settore III – Fiscalità locale - Entrate

Premesso che:

- con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), articolo 1, commi dal 639 al 705, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- l'articolo 1, commi da 639 a 703, della legge n.147/2013 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

- l'art. 1, comma 780 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI;

Considerato che questo Ente ha inteso avvalersi della facoltà prevista dal comma 5 dell'art. 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, in base al quale *"5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*;

Viste:

- la delibera Consiliare n. 56 del 6 ottobre 2020 con la quale è stato disposto di applicare la predetta deroga ex art. 107, comma 5, del Decreto-legge n. 18/2020, e, pertanto, è stato confermato per l'anno 2020, il *"Piano finanziario degli interventi"*, le categorie tariffarie e le tariffe della TARI per l'anno 2019, approvati con deliberazione Consiliare n. 34 del 27 marzo 2019, con applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa;

- la deliberazione n. 34 del 27 marzo 2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il *"Piano finanziario degli interventi, delle categorie tariffarie e delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2019."*;

Valutato che, nelle more dell'approvazione del piano finanziario e della determinazione delle tariffe TARI 2021, occorre, al fine di evitare crisi di liquidità, prevedere l'incasso in acconto

del tributo affinché si possa provvedere con regolarità al pagamento del servizio di igiene urbana svolto dal gestore;

Richiamata, a tal proposito, la nota del 24 marzo 2014, prot. n. 5648, avente ad oggetto "Tassa sui rifiuti (TARI). Acconto. Quesito."; con la quale la Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, Ufficio XII, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, precisa che il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 " ... attribuisce, quindi, ai comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali." e prosegue puntualizzando che "Pertanto, in tale contesto, non emerge la necessità di introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l'anno precedente, come indicato nella richiamata circolare n. 1/DF del 2013, essendo il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI." e termina affermando che "Alla luce di quanto esposto, si deve concludere che il comune – anche nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI – potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo, ad esempio come richiesto nel quesito, il versamento di acconto sulla base degli importi versati nell'annualità precedente.";

Considerato, pertanto, di stabilire, nelle more dell'approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2021, il pagamento di un acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini "TARI 2020", come innanzi specificato, oltre il tributo provinciale che resta in vigore come previsto dalla citata Legge n. 147/2013 che al comma 666 dell'art. 1 testualmente recita: "È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.";

Vista la nota dell'8 gennaio 2019, prot. n. 597, agli atti il 10 gennaio 2019, prot. n. 1359, con la quale il Dirigente del Settore Finanziario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa comunica che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 7 settembre 2015 l'aliquota da applicare al TEFA per il 2019 è del 5%, atteso che la Legge n. 145/2018 non ha prorogato la disposizione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 in ordine alla sospensione degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali per il periodo 2016-2018;

Ritenuto, pertanto, di definire per l'anno 2021 l'emissione di un acconto pari al 60% del totale annuo adottando i seguenti parametri:

a) importo minimo della singola rata pari ad € 100,00 (cento/00);

b) definire il pagamento in n. 2 (due) rate di uguale importo ognuna per un importo pari al 30% (trenta per cento) di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31 dicembre 2020 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale nella misura del 5%, con le seguenti scadenze:

- 1^ rata - scadenza 31 marzo 2021;

- 2^ rata - scadenza 31 maggio 2021;

- è consentito il pagamento entro il 31 marzo 2021 in unica soluzione dell'importo totale dell'avviso di pagamento;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 9 luglio 2020, con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo in parola e, in particolare, l'art. 2, comma 3, dispone che per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate;

- la risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate con la quale codici tributo per il versamento tramite modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24EP), del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei relativi interessi e sanzioni;

Preso atto che:

- la disciplina relativa al tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), istituito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dispone che lo stesso è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla tariffa avente natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della medesima legge.;

- il comma 7 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, inoltre, prevede che nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 dello stesso articolo 19;

Ritenuto, infine, di proporre di munire la proponenda deliberazione della clausola della esecuzione immediata al fine di procedere tempestivamente all'emissione dell'avviso di pagamento per l'acconto TARI 2021;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).";

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.";

Visto l'OREL;

propone

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di prendere atto che, nelle more dell'approvazione del PEF e delle tariffe 2021 della TARI, occorre determinare il pagamento di un acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini "TARI 2020", oltre il tributo provinciale;

2) di stabilire l'emissione di un acconto TARI pari al 60% del totale annuo adottando i seguenti parametri:

a) importo minimo della singola rata pari ad € 100,00 (cento/00);

b) definire il pagamento in n. 2 (due) rate di uguale importo pari al 30% (trenta per cento) di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31 dicembre 2020 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale nella misura del 5%, con le seguenti scadenze:

- 1^ rata - scadenza 31 marzo 2021;

- 2^ rata - scadenza 31 maggio 2021;


- è consentito il pagamento entro il 31 marzo 2021 in unica soluzione dell'importo totale dell'avviso di pagamento;

3) di stabilire che il tributo TARI per l'anno 2021 è versato al Comune di Modica mediante il conto corrente postale dedicato aperto dal Comune ovvero mediante modello F24 nel rispetto del decreto MEF 1° luglio 2020 e della risoluzione n. 5/E del 18 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, è confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al combinato disposto dell'art. 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 2, comma 44, del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

5) di munire la proponenda deliberazione, attesa l'urgenza, della clausola della immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


Il responsabile del settore




Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge Regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole
Modica, li <u>25/01/2021</u> Il Responsabile del Settore
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole
Modica, li _____ Il Responsabile del Settore Finanziario
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2017.
Modica, li _____ Il Responsabile del Settore Finanziario

La proposta infra riportata si compone di n. 1 pagine, incluso il presente prospetto.

Visto
L'Assessore al ramo


Il Responsabile proponente


La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 20
del 2 A GEN 2021.

Il Segretario Comunale


Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 29 GEN 2021 al 13 FEB 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale